Rifiuti da fosse settiche: "semplificazione" parola d'ordine, ma non parola magica

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

L'annosa questione dei rifiuti da fosse settiche torna alla ribalta grazie alla discussione del disegno di legge "Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie" (A.C. 4240-A).
Il testo vigente dell'art. 230, comma 5 del decreto legislativo n.152/2006, novellato dall'art. 33 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, stabilisce che: "I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'art. 188-*ter*, comma 1 lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto rifiuti."
La lettera dell'art. 230, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 si riferisce ai soli rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie. L'art. 74, comma 1, lett. dd) del medesimo decreto legislativo definisce la rete fognaria come "un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane". Diversamente dai "rifiuti della pulizia delle fognature" (codice CER 20 03 06), per i fanghi provenienti da fosse settiche e altri manufatti non connessi alle reti fognarie (codice CER 20 03 04), essendo agevolmente individuabile il produttore effettivo, non vi è necessità che l'ordinamento identifichi un produttore fittizio.[1]
Le due proposte di emendamento dell'art. 2 del progetto di legge A.C. 4240-A prevedevano la sostituzione del comma 5 dell'art. 230 del d.lgs. 152/2006 con il seguente: "I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all'art. 100 comma 3, ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva."

[1] Per un'analisi approfondita si rinvia a Maurizio Santoloci e Valentina Vattani, *I rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie hanno la stessa disciplina dei liquami delle fosse settiche e manufatti analoghi?*, su questa Rivista, 26 settembre 2011.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Inoltre, entrambi gli emendamenti suggeriti specificavano che tali rifiuti, oltre a poter essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero, avrebbero potuto essere portati anche "presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo, ove, in tal caso, si considerano prodotti."
Nella seduta del 16 febbraio 2012 la Camera dei Deputati ha respinto le due proposte emendative dell'attuale comma 5 dell'art. 230 del d.lgs. 152/2006.

Il Governo ha invitato al ritiro degli articoli aggiuntivi, evidenziando che: "In questa proposta emendativa, sia pure in particolari condizioni, i rifiuti si considerano prodotti nella sede del soggetto che svolge l'attività e non presso il soggetto da cui si ritirano i rifiuti. Questo è contrario a direttive comunitarie e anche rischioso per l'ambiente."[2]
Dall'Esecutivo un monito importante: la parola d'ordine "semplificazione" non può e non deve trasformarsi in una parola magica capace di coprire ogni *deregulation* in contrasto con le direttive comunitarie.[3]
La parte relativa al conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie scompare così anche dal titolo del disegno di legge, che diventa ora "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata". L'atto, trasmesso al Senato il 20 febbraio 2012, è attualmente assegnato alla 13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali in sede referente (DDL Senato n. 3162).

Dopo la bocciatura della Camera, oggi più che mai stride con le norme vigenti il punto 5.4.6. del Manuale d'uso del SISTRI.[4] Tale istruzione operativa, sotto una rubrica conforme al testo normativo "Autospurgo e manutenzione reti fognarie" e dopo un *incipit* correttamente riferito alla sola pulizia manutentiva delle reti fognarie, incomprensibilmente estende l'applicazione delle procedure ivi descritte anche ai rifiuti identificabili dal codice CER 20 03 04 (non limitandole allo specifico CER 20 03 06), avallando per ambedue i rifiuti che "il trasporto dal luogo di produzione all'unità locale o sede legale non è tracciato né con FIR né con Black Box e non è neanche richiesta la scheda in bianco prevista quando i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione sono pericolosi."

---

[2] Intervento del Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Ing. Tullio Fanelli, Resoconto stenografico dell'Assemblea Seduta n. 587 di giovedì 16 febbraio 2012.
[3] Si vedano le definizioni delle operazioni D15 dell'allegato I e R13 dell'allegato II della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
[4] SISTRI – Manuale operativo – versione 2.4 del 26.04.2011, www.sitri.it.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Esaminando i lavori preparatori della proposta di novella dell'art. 230, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006, sorprende come le richieste di modifica dei testi di rango legislativo siano ufficialmente motivate con l'esigenza di adattare le leggi al Manuale del SISTRI,[5] e non viceversa.
Con buona pace della gerarchia delle fonti, si pretende di allineare la normativa primaria ai manuali operativi, legittimando il paradosso di un supporto gestionale che crea le regole invece di applicarle.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 15 marzo 2012

[5] Si veda la seduta del 31 maggio 2011 della VIII Commissione permanente Ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)